



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

Allegato 1

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura per l'affidamento, ex art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento del servizio di sviluppo software, per una durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CIG 8365859D3B

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio in appalto ha per oggetto:

- Sviluppo di Software ad Hoc – Attività di sviluppo di nuovi sistemi applicativi o sviluppo di parti autonome di sistemi applicativi in essere;
- Manutenzione evolutiva di Software ad Hoc - Interventi di sviluppo volti ad arricchire i sistemi applicativi di nuove funzionalità o a modificare o integrare le funzionalità già esistenti degli applicativi in essere;

Le attività di sviluppo e manutenzione, oggetto del servizio, si collocano in un quadro pianificato di interventi.



Tale pianificazione è l'individuazione delle aree applicative e funzionali maggiormente critiche, in esito alla quale sono stati definiti gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva da realizzare.

La fornitura è suddivisa in obiettivi, denominati Interventi, ognuno dei quali può essere assimilato dal punto di vista del Fornitore, ad un "progetto", la cui esecuzione comprende le attività di realizzazione codifica e test.

Nel seguito vengono riportate le aree funzionali nelle quali saranno prioritariamente sviluppati i progetti.

Area Funzionale:

- Sistema Informativo Gestione Avvisi (S.I.G.A. e S.I.G.A. 2)
- Sistema di certificazione profili professionali

Il servizio consiste nello sviluppo evolutivo trasversale, sia della parte FrontEnd che della parte BackEnd, di alcuni moduli delle piattaforme in uso in FBA.

Per i servizi oggetto della presente fornitura il Fornitore dovrà impegnare la seguente figura professionale:

- N.1 Analista Programmatore, con anzianità lavorativa di minimo 3 anni con laurea o minimo di 5 anni con diploma, in possesso delle seguenti competenze professionali in:
 - Java J2EE
 - MySQL (creazione e modifica tabelle e query complesse);
 - Linux base

Il Fornitore in fase di presentazione dell'offerta tecnica ha l'obbligo di presentare il CV della risorsa che svolgerà effettivamente la prestazione.

Nel curriculum vitae dovranno essere particolarmente dettagliate le competenze/conoscenze/esperienze tecniche al fine di verificare la corrispondenza con il livello di approfondimento richiesto.

Il Fondo potrà sempre richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall'operatore economico per l'esecuzione del servizio qualora si riscontrasse inadeguatezza della risorsa proposta. La sostituzione richiesta dal Fondo o proposta dal OE dovrà essere in linea con le competenze richieste nel capitolato e i punteggi conseguiti in fase di valutazione dell'offerta tecnica.

In tal caso, l'operatore economico si obbliga ad effettuare la sostituzione entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Sia in caso di sostituzioni chieste dal Fondo, sia in caso di sostituzioni proposte dal fornitore e/o per causa di forza maggiore, il personale uscente dovrà assicurare il passaggio di consegne a quello entrante, attraverso un periodo di affiancamento da concordare tra le parti, senza oneri per il Fondo.

Il servizio deve essere eseguito presso la sede di FBA Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma.

Stante che il servizio deve essere svolto presso la sede del Fondo, lo stesso potrà essere eseguito nelle seguenti fasce orarie dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, festività infrasettimanali escluse. Eventuali prestazioni del servizio al di fuori dell'orario sopraindicato dovranno essere pianificate ed approvate, almeno tre giorni prima, da FBA e il Fornitore.

Il personale del Fornitore prende atto fin d'ora che l'accesso alla sede del Fondo sarà consentito solo in maniera controllata, previa identificazione all'ingresso, e firmando un'entrata ed uscita dall'edificio.

Il Fornitore, con la presentazione dell'offerta, accetta tale prassi, funzionale alla verifica della regolare esecuzione del contratto e della sicurezza degli accessi al Fondo.

Tale modalità di rilevazione delle presenze, che non dà luogo a prova di effettuazione di “singola prestazione” e “titolo” al conseguente corrispettivo, non impegna in alcun modo il Fondo nei confronti del personale dipendente del Fornitore, che, per tutto ciò che riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro, dovrà fare riferimento al Fornitore medesimo.

FBA si riserva di poter richiedere una risorsa di sviluppo software supplementare (con stesso skill sopra descritto e allo stesso prezzo di aggiudicazione) in relazione alle esigenze che potranno verificarsi nel periodo di svolgimento dell'affidamento.

Resta a carico dell'appaltatore la messa a disposizione al personale impiegato nel servizio della necessaria strumentazione hardware (pc portatile con processore i7 e 16GB di ram con installato software antivirus) per la corretta esecuzione della attività oggetto dell'appalto.

Tutto il software applicativo sviluppato (codici sorgenti compresi) e/o oggetto di manutenzione evolutiva, nonché tutta la documentazione al riguardo prodotta sia in formato cartaceo che elettronico, rimarrà di esclusiva proprietà di FBA che ne potrà disporre incondizionatamente.

Le attività di assistenza saranno fatturate mensilmente a consuntivo per come meglio descritto al successivo art. 6.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, dell'Avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del presente capitolato descrittivo prestazionale e dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 180.000,00 oltre iva, per l'intera durata del contratto esclusi gli oneri interferenziali di seguito quantificati.

Trattandosi di contratto a misura il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in ragione dell'effettiva quantità di attività eseguita per come meglio descritto al successivo art. 6.

I prezzi unitari per l'esecuzione del servizio saranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo unitario posto a base d'asta pari a 40,00 euro / ora, oltre iva.

L'appalto è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 913,00 oltre iva (Allegato DUVRI rev.0).

Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto e accetta che:

- i. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- ii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- iii. l'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento del valore complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- iv. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- v. che si tratta di contratto a misura e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva*

disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato, dal verbale di avvio dell'appalto. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

L'Appalto si intenderà comunque concluso, anche prima della scadenza dei 36 mesi di durata prevista, ove sia stato ordinato l'intero importo contrattuale.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

L'appaltatore deve disporre di uno staff tecnico con conoscenza adeguata degli ambienti software e tecnologici elencati nell'avviso di manifestazione di interesse e in particolar modo dovrà essere garantita l'esecuzione delle attività da parte di un Analista Programmatore per come meglio descritto al precedente art. 1.

Il personale impiegato deve essere dipendente dell'Aggiudicatario. È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, con massimale minimo di euro 2.500.000,00 per sinistro. In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza dovrà essere prodotta per tutte le società partecipanti.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della garanzia provvisoria.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà mensilmente. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, sulla base di rapporti di attività, firmati da entrambi le parti, contenenti:

- descrizione attività svolta;
- indicazione dei giorni di attività e del totale ore giornaliera.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

Pec: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata sostituzione della risorsa entro i termini previsti	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo
2	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato speciale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Le risorse impiegate devono essere dipendenti o collaboratori contrattualizzati dalla società aggiudicataria.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;

- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.14;
- di accertamento del difetto dei requisiti richiesti.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato speciale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, data e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i pre-detto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 13 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

ART. 14 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'operatore economico aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i

principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L’operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Che qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Che, in caso di affidamento si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 15 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L’Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell’affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 16 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato speciale è costituito da n. 16 articoli ed è composto da n. 13 pagine.

Allegato – DUVRI – rev.0